

## REGOLAMENTO (CE) N. 1469/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/93<sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 4, lettera a) che l'aiuto venga concesso soltanto per le superfici su cui è stato eseguito il raccolto, purché siano stati effettuati i normali lavori culturali, che per assicurare il buon funzionamento del regime di aiuto occorre, da un lato, precisare che cosa si intende per raccolto e, dall'altro, prendere in considerazione solo le pratiche culturali intese a valorizzare la quasi totalità del prodotto coltivato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'ammontare dell'aiuto per il lino è differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti, da un lato, per il lino macerato non sgranato e, dall'altro, per il lino che non sia lino macerato non sgranato; che è necessario poter distinguere questi due metodi di coltura; che tale scopo può essere raggiunto prevedendo che il richiedente precisi nella domanda di aiuto quale modo di coltura è stato scelto; che per ridurre il rischio di domande in frode è necessario agevolare il controllo di queste domande e imporre sanzioni agli operatori che abbiano presentato domande di aiuto irregolari;

considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89 contiene un elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, per poter distinguere tali varietà da quelle del lino non tessile; che, in seguito all'utilizzazione di nuove varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, è necessario completare l'allegato suddetto; che inoltre, per evitare l'utilizzazione di varietà che non figurano più nel catalogo comune delle specie agricole, è necessario prevedere la soppressione di tali varietà nell'allegato A a partire dalle semine da effettuare in futuro;

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

(4) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 25.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è così modificato:

1) All'articolo 4, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

\* Possono essere considerate superfici su cui è stato eseguito il raccolto, le superfici che abbiano subito un'operazione:

- effettuata dopo la formazione dei semi,
- intesa a porre fine al ciclo vegetativo della pianta, e
- effettuata allo scopo di valorizzare lo stelo, eventualmente senza i semi.

La valorizzazione di cui al terzo trattino si considera effettivamente perseguita se la pianta è stata estirpata o se è stata falciata da una barra falciante posta ad una distanza massima di 10 cm dal suolo per il lino e di 20 cm per la canapa.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'altezza della barra falciante

- le superfici debbono essere mantenute in uno stato che consenta la verifica di detta condizione nei venti giorni successivi alla data di deposito della domanda di aiuto o di una domanda di controllo; con deroga a detta disposizione per la campagna 1994/1995, gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare il rispetto di tale condizione fin dal momento del raccolto;

- gli Stati membri possono tenere conto di particolari condizioni di raccolto. \*

2) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

\* 2. La domanda di aiuto deve contenere almeno quanto segue

- il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente;
- la dichiarazione delle superfici di raccolto, espresse in ettari e are, e il riferimento catastale di dette superfici o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo, precisando, per il lino, la parte del lino macerato non sgranato e la parte di altro lino, e precisando altresì se è stato estirpato e se è stato sgranato;